

Accesso agli atti da parte del consigliere provinciale a seguito di ricorso al T.A.R.

Soddisfare solo a seguito di un ricorso al T.A.R. il diritto d'accesso del consigliere provinciale di conoscere atti e dati da parte dell'amministrazione in cui esercita il mandato rappresentativo può costare all'ente la condanna alle spese di lite anche qualora l'interesse alla conoscenza sia stato soddisfatto dagli uffici prima della condanna del giudice.

Il T.A.R. Trento, con sentenza 15 novembre 2022 n. 192, affrontando la vicenda relativa ad un consigliere della Provincia autonoma di Trento, che, avuta sommaria conoscenza da alcuni siti di stampa *web* di una delibera della Giunta provinciale, ne aveva chiesto copia, non essendo la stessa visibile sul sito *web* istituzionale, in quanto dichiarata riservata, fornisce precisazioni in tema di diritto di accedere ai documenti amministrativi.

Dalle ricerche effettuate mediante il motore di ricerca istituzionale era emerso soltanto che tale delibera concerneva il Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, ma la delibera stessa rivestiva *“un notevole interesse nel dibattito pubblico locale (e persino nazionale)”*.

Del silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso il ricorrente chiedeva l'annullamento, con conseguente accertamento del proprio diritto ad estrarre copia della delibera della Giunta provinciale e condanna dell'Amministrazione ad esibire il documento richiesto,

Successivamente, a processo ormai aperto, con una nota proveniente dell'Avvocatura della Provincia, era stato comunicato l'avvenuto rilascio del documento richiesto. Tuttavia il ricorrente ha insistito per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite rimarcando che *“ sebbene risulti soddisfatto l'interesse all'accesso, il ricorrente è un membro del Consiglio Provinciale, esponente di minoranza, il quale in più occasioni si è visto negato, o comunque riconosciuto con ritardo, il proprio diritto di accesso agli atti, con conseguente pregiudizio per l'esercizio del mandato istituzionale ricevuto”*.

La pronuncia in rassegna afferma che, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere agli interessati di conoscere atti e documenti necessari per la tutela della propria sfera giuridica eventualmente lesa, vale anche per il diritto di accesso dei consiglieri della Provincia di Trento quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie similari (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2434) ovvero che **ai consiglieri degli organi elettivi - come il ricorrente - è invece riconosciuto un diritto di accesso strettamente connesso e funzionale all'esercizio del mandato ricevuto dal corpo elettorale**, nonché al controllo dell'operato degli organi dell'ente territoriale, ai fini della tutela di interessi pubblici (e non di interessi privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Tutto ciò con la finalità di tutelare interessi pubblici e non interessi privati o personali. Interessi che si configurano quale espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Pertanto il diritto dei consiglieri degli organi elettivi a ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato non incontra neanche limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata o segreta, in quanto i consiglieri stessi sono vincolati al segreto d'ufficio 8 (art. 622 codice penale) fermi restando i limiti procedurali previsti dalla normativa di riferimento (nella fattispecie dall'art. 147, comma 4, del regolamento interno del Consiglio provinciale).

Se, quindi, le strutture amministrative eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di privacy, in tale evenienza il consigliere può comunque prendere visione degli atti con il dovere tuttavia

di rispettare l'obbligo di segretezza sui dati e le informazioni sensibili di cui potrebbe essere venuto a conoscenza.

In ragione di quanto precede e in applicazione della regola della soccombenza - posto che la Provincia coinvolta non si era costituita in giudizio quanto meno per giustificare il ritardo con cui era stato concesso al ricorrente di esercitare il diritto di accesso - le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione provinciale che aveva formato il documento oggetto della controversa esibizione.